



COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

Città metropolitana di Messina

Organo di Revisione Economico-
Finanziaria

Verbale n.34/2023

Verbale n. 34/2023	OGGETTO: Preintesa Contratto Collettivo Integrativo 2023-2025 -Accordo economico 2023. - RESTITUZIONE ATTI -
Data 21/12/2023	

L'anno duemilaventitre, il giorno 21 del mese di dicembre, l'Organo di Revisione in data 19/12/2023 con nota prot.14863 a firma del Responsabile uffici finanziari Dott.ssa Giuseppina Di Marco ha ricevuto a mezzo pec copia della preintesa Contratto Collettivo Integrativo 2023-2025 - accordo economico 2023 siglata il 18 dicembre 2023 tra la delegazione datoriale, la delegazione sindacale e le OOSS sul contratto collettivo integrativo 2023-2025 -accordo economico 2023 corredata dalla relativa relazione illustrativa tecnico finanziaria;

PREMESSA

- ✓ il sottoscritto in data 30/11/2023 ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Revisore Unico del comune di Castell'Umberto.
- ✓ **RICHIAMATO** il parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni, del 29 Aprile 2013, nel quale si afferma che *“Le dimissioni volontarie si configurano come tipologia di cessazione dall'incarico diversa da quella della scadenza dell'incarico stesso per cui, ove le relative modalità non siano state disciplinate dal regolamento di contabilità dell'ente, non può intendersi come obbligatoria la permanenza in carica del revisore, anche se lo stesso è tenuto a completare le attività urgenti (lettura di sintesi/massima).”*.



COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

Città metropolitana di Messina

- ✓ **CHE** *“la fattispecie delle dimissioni volontarie configuri tipologia di cessazione dall'incarico diversa da quella della scadenza dell'incarico stesso, in ordine alla quale, a norma dell'articolo 235, comma 1, del predetto decreto legislativo, è prevista l'applicazione delle disposizioni in materia di proroga degli organi amministrativi”*(cit. Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni, del 29 Aprile 2013) e dunque nessuna prorogatio è prevista in caso di dimissioni volontarie ma è fatto obbligo al revisore di adempiere soltanto a quelle funzioni urgenti che altrimenti comprometterebbero il normale funzionamento dell'Ente.
- ✓ **CHE**, come correttamente evidenziato nella richiesta di parere, l'intervento del revisore riveste i caratteri di urgenza, anche alla luce del Dm Mef del 25 luglio 2023, che ha introdotto la disciplina dell'iter del bilancio di previsione degli enti locali all'interno del principio di programmazione.

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore,

Considerato che

- ✓ E' preliminarmente necessario ricordare quanto disposto dall'articolo 40, comma 3-sexies e dall'articolo 40 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, ossia rispettivamente: *«A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1»*, ed *«il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti»*. Pertanto, com'è evidente, il legislatore stabilisce che ogni contratto integrativo debba essere accompagnato da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti. Ciò in quanto viene ritenuta imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall'adozione del contratto integrativo e sulla conformità



COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

Città metropolitana di Messina

degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori.

- ✓ in merito alla regolare costituzione del fondo, la giurisprudenza contabile ha sottolineato l'importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione da parte del revisore.

In particolare, è stato precisato che *“La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione”* (cfr. Sezione controllo per il Friuli-Venezia Giulia 29/2018/PAR, Sezione controllo per il Molise n.15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016)» (Sez. Liguria, n. 20/2021).

- ✓ D'altra parte, è stato aggiunto che il punto 5.2 dell'Allegato 4/2 del principio contabile *«eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziare in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione»* (Sez. Veneto, n. 263/2016; in senso conforme, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018 e Sez. Marche, n. 40/2020)
- ✓ Si richiama in fine il limite introdotto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. N. 75/2017 secondo il quale: *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, è abrogato.”*

L'Organo di Revisione, con riserva di tutte le azioni conseguenziali,

CHIEDE

1. Atto *“di competenza del dirigente”* di costituzione del fondo anno 2023 corredato del parere *“in relazione alle risorse stanziare in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi*



COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

Città metropolitana di Messina

di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione”;

2. Ultimo contratto decentrato sottoscritto;
3. Certificazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, dell'Ente, dall'anno 2016 al 2022 con i relativi pareri degli Organi di Revisione sulla costituzione dei fondi.

Per quanto sopra esposto e motivato, non essendo il sottoscritto nelle condizioni di poter esprimere compiutamente il proprio parere, **restituisce gli atti** in attesa che gli stessi vengano prodotti, integrati e corretti.

Del ché si dà atto della odierna seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

L'Organo di revisione dispone

la trasmissione di copia del presente verbale:

- al Presidente del Consiglio Comunale
- al Sindaco;
- al Segretario Comunale
- all'Assessore al Bilancio;
- al Responsabile del Servizio Finanziario al fine della sua protocollazione e inserimento nel Libro Verbali del Collegio;

L'Organo di Revisione

Dott. Cesare Tajana